



Città di Cologno Monzese

Area : SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

Servizio: SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° 33 del 20/05/2020

Oggetto MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SVOLGIMENTO SPERIMENTALE DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA.

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 recante: *“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 18 maggio”*;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19”*;

Viste le Ordinanze di Regione Lombardia rispettivamente n. 532 del 24/4/2020, n. 537 del 30/4/2020 e n. 539 del 03/05/2020 avente per oggetto: *“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”*;

Richiamata l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente per oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19”*;

Considerato che i mercati cittadini del Capoluogo, di Papa Giovanni, di San Giuliano e di San

Maurizio, possono svolgersi con la partecipazione sia degli operatori del settore alimentare sia di quelli del settore non alimentare, secondo la configurazione meglio specificata nelle planimetrie allegata, nel rispetto della regolamentazione dettata da Regione Lombardia nelle soprarichiamate ordinanze;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

Ritenuto infine per ordine di sicurezza in questa fase emergenziale di non provvedere alla procedura di spunta, sino a nuove disposizioni;

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

1. la riapertura dei mercati scoperti, a far data dal 21.05.2020 in via sperimentale, del Capoluogo, di Papa Giovanni, di San Giuliano e di San Maurizio, con la partecipazione sia degli operatori del settore alimentare sia di quelli del settore non alimentare, secondo la configurazione meglio specificata nelle planimetrie allegata, con la condizione dell'osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di seguito riportate:

Misure generali:

- perimetrazione dell'area di mercato;
- contingentamento degli ingressi e vigilanza degli accessi, da intendersi come segue:
 - ✓ per il mercato del **Capoluogo** è ammessa una capienza massima di n. 550 persone contemporaneamente all'interno dell'area;
 - ✓ per il mercato di **Papa Giovanni** è ammessa una capienza massima di n. 100 persone contemporaneamente all'interno del parcheggio e n. 120 persone all'interno di via Papa Giovanni;
 - ✓ per il mercato di **San Giuliano** è ammessa una capienza massima di n. 200 persone contemporaneamente all'interno dell'area;
 - ✓ per il mercato di **San Maurizio** è ammessa una capienza massima di n. 200 persone contemporaneamente all'interno dell'area;
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando i percorsi di entrata e di uscita.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
-

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- chiusura dei varchi laterali tra un banco e l'altro, mediante appositi dispositivi quali ad esempio: nastro bicolore, telo antipioggia ecc.;
- misurazione della temperatura ai propri dipendenti.

2. Resta sospesa la spunta;

AVVERTE CHE

- sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente;
- le misure della presente ordinanza hanno validità a far data dalla sua pubblicazione, sino a nuove disposizioni;
- la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante il sito istituzionale;
- si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Prefettura di Milano;
- Presidenza della Regione Lombardia;
- Tenenza dei Carabinieri di Cologno Monzese;
- Comando di Polizia Locale;
- ATS.

ALLEGATI:

- planimetria mercato Capoluogo
- planimetria mercato Papa Giovanni
- planimetria mercato San Giuliano
- planimetria mercato San Maurizio

Il Sindaco
ROCCHI ANGELO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
